



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3653 del 2012, proposto da:
Ecologia Aliperti S.r.l., in pers. del leg. rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Innocenzo Calabrese, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Orlando in
Napoli, via Bartolo Longo N.333;

contro

G.O.R.I. S.p.A., in pers. del leg. rappr. p.t. rappresentato e difeso dagli avv.
Alessandro Biamonte, Massimo Scalfati, con domicilio eletto presso Alessandro
Biamonte in Napoli, via Duomo,348;

nei confronti di

Planetaria s.r.l. in pers. del leg. rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo
Riccio, con domicilio eletto presso Eduardo Riccio in Napoli, via G. Melisurgo, 4;
Consorzio Campale Stabile Scarl in pers. del leg. rappr. p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Carmela Mignone, con domicilio eletto presso Luigi Abate in
Napoli, piazza Cavour, 168;

Consorzio Stabile Grandi Opere, Tralice Costruzioni, I.C.M. Costruzioni di Carandente Palma, non costituitisi;

per l'annullamento

della determina del 25 giugno 2012 emessa dalla G.o.r.i. s.p.a. avente ad oggetto: aggiudicazione definitiva alla società "Planetaria spa" della procedura aperta di affidamento di servizi di pulizia, disostruzione e manutenzione delle reti fognarie impianti di sollevamento e depurazione ato 3 sarnese vesuviano codice id. gara (cig) 38386000ee;

e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;

e per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.O.R.I. S.p.A. e di Srl Planetaria e di Consorzio Campale Stabile Scarl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Premesso che la presente sentenza è redatta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 120, c. 10, C. p. a. ;

2. Considerato che la ricorrente, classificata al 6° posto nella graduatoria della gara d'appalto, chiede l'esclusione dalla procedura di tutte le concorrenti che la precedono in graduatoria, articolando 6 diversi motivi di impugnazione avverso l'ammissione di tutte le altre imprese partecipanti;

3. Ritenuto infondato il motivo dedotto avverso l'ammissione alla gara del consorzio 2° classificato; sostiene, infatti, la ricorrente che il Consorzio Campale

Stabile, 2° classificato nella graduatoria finale, avrebbe dovuto essere escluso in applicazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 163 del 2006, in quanto il presidente del consorzio non avrebbe dichiarato di essere stato destinatario di provvedimenti penali;

la censura è priva di fondamento, dovendosi ritenere corretta la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del consorzio, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, in assenza di cause ostative; infatti, pur essendo lo stesso destinatario nell'anno 2001 di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per violazione di norme fiscali, deve essere considerato che il Tribunale di Nola, con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari numero 22 del 14 marzo 2011 ha dichiarato estinto il reato punito con la predetta sentenza;

ne deriva che il legale rappresentante del consorzio non era tenuto a dichiarare di aver riportato la suddetta condanna, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera C, del d. lgs. 163/2006, secondo cui l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento non opera quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

4. L'accertata infondatezza del 2° motivo di ricorso, dedotto avverso l'ammissione alla gara dell'impresa classificata al 2° posto, rende inammissibili, per carenza di interesse, tutti gli altri motivi di impugnazione, con i quali è stata contestata l'ammissione alla procedura di affidamento di tutte le altre concorrenti che precedono la ricorrente in graduatoria; infatti, seppure tali motivi fossero fondati, la ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità pratica dall'accoglimento degli stessi, rimanendo in gara almeno una concorrente classificata in posizione superiore alla ricorrente stessa che, di conseguenza, non potrebbe in nessun caso conseguire l'aggiudicazione dell'appalto;

5. In conclusione, accertata l'infondatezza del 2° motivo di impugnazione e l'inammissibilità, per carenza di interesse, di tutti gli altri motivi, il ricorso deve

essere rigettato, anche avendo riguardo alle domande, connesse all'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e per il risarcimento del danno, conseguentemente infondate;

6. Le spese processuali sostenute dalla resistente e dalle parti controinteressate costituite devono essere poste a carico della ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente e dalle parti controinteressate costituite, liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori dovuti per legge, a favore di ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)